



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

DIMENSIONI E PROBLEMI DELLA RICERCA STORICA
2/2025, pp. 269-290



© Author(s)
E-ISSN 2723-9489
ISSN 1125-517X



Nelle terre dei fratelli Vigevano, «trasportati dalla passione e dall'amore» (Cortemaggiore, metà del XVIII secolo) di *Fernanda Alferi*

In the lands of the Vigevano brothers, "carried away by passion and love" (Cortemaggiore, mid-18th Century)

This essay explores Jewish-Christian relations in the Duchy of Parma, Piacenza, and Guastalla in the mid-18th century. The focus is on a case that came to the attention of the Roman Inquisition, involving two Jewish brothers and the Christian women with whom they allegedly had illicit relationships. The case is investigated with particular attention to local, ecclesiastical, and secular archives.

Keywords: History of marriage, Jewish-Christian relations, Duchy of Parma, Piacenza, and Guastalla, Roman Inquisition

Una *damnata commixtio* fra diritto comune e giurisprudenza inquisitoriale

La vicenda dei fratelli Angelo e Daniele Vigevano, ebrei prestatori, giunta all'attenzione del Sant'Uffizio romano per tramite dell'inquisitore di Piacenza nell'autunno del 1754 a proposito delle loro relazioni con alcune donne cristiane del luogo, è nota ed è già stata oggetto di studio¹.

¹ Pubblicazione finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.1, nell'ambito del progetto PRIN-PNRR P20229JXJE "Jewish and Christian Marriages. Rituals, Rights, Interrelations (15th-17th Centuries, Papal States)", CUP master J53D2301768 0001. Desidero ringraziare per la disponibilità e la collaborazione il personale, funzionario e volontario, delle biblioteche e degli archivi consultati per questa ricerca: Archivio del Dicastero per la Dottrina della Fede (ADDF); Archivio Apostolico Vaticano (AAV); Archivio di Stato di Parma (ASPr); Archivio della Diocesi di Piacenza (ADPc); Biblioteca Comunale Passerini-Landi di Piacenza (BCPLPc); Archivio Storico del Comune di Cortemaggiore (ASCCm); Archivio della

Il presente lavoro riprenderà solo alcuni fili che si tendono dalle tracce presenti nella documentazione romana, per poi “ritirarsi in provincia”. Qui, al fine di approfondire il contesto di relazioni e giurisdizioni dal quale affiora il caso giunto all’attenzione della sede centrale², si tenteranno alcuni sondaggi in archivi locali, situati in luoghi familiari a chi scrive per prossimità di origine, e tuttavia di nuova esplorazione.

«Due fratelli ebrei di Corte Maggiore diocesi di Piacenza nell’andare riscuotendo in quei contorni i loro crediti, hanno avuto più volte commercio carnale con le mogli dei loro debitori, ed ambedue ancora li fratelli con le stesse persone, inducendole a tal fatto, ora con la promessa di aspettare il pagamento da loro mariti, ora con la speranza di darli terreni da lavorare, ed ora con l’esibizione de’ regali»³. Il consultore Alessandro Pio Sauli e l’assessore Ludovico Valenti compilano due voti, confluiti in un dossier da cui è tratta la citazione⁴, per affrontare questioni essenziali sollevate da Piacenza: in primis, se quella sia esattamente materia del Sant’Uffizio; poi, se questo è

Parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Cortemaggiore. Ringrazio inoltre i colleghi del menzionato progetto PRIN per i loro suggerimenti, Francesca Sofia per il confronto e Andrea Zappia per l’aiuto nella verifica della documentazione.

Si veda M. Caffiero, *Legami pericolosi: ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Einaudi, Torino 2012, pp. 214-66, e specialmente le pp. 227-37, cui rimando per una ricostruzione e un’analisi dettagliata del caso e, per lo specifico ambito tematico del presente lavoro, sulle relazioni ebraico-cristiane di natura sessuale; sul caso Vigevano, vedi anche M. Teter, *Ebrei, cristiani e santa sede nell’età moderna*, in M. Caffiero (a cura di), *L’Inquisizione e gli ebrei: nuove ricerche*, con la collaborazione di G. Minchella, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2021, pp. 17-19 (13-31); vedi anche R. Bonfil, *Jews, Christians and Sex in Renaissance Italy: a Historiographical Problem*, in “Jewish History”, XXVI, 2012, pp. 101-11, G. Maifreda, *Italia. Storie di ebrei, storia italiana*, Laterza, Bari-Roma 2021, pp. 20-43 e i saggi di Federica Francesconi e Tamar Herzog in questo fascicolo. Ulteriori rimandi verranno forniti *infra*. Per un bilancio su Inquisizione ed ebrei, con particolare attenzione agli studi successivi all’apertura dell’archivio del Sant’Uffizio, oltre a Caffiero (a cura di), *L’Inquisizione e gli ebrei: nuove ricerche*, cit., vedi V. Lavenia, *The Roman Inquisition: The Centre, the Peripheries and the Papacy*, in I. Bueno, V. Lavenia, R. Parmeggiani (eds.), *Current Trends in the Historiography of Inquisitions: Themes and Comparisons*, Viella, Roma 2023, specie le pp. 333-5 (318-40).

² Non è stato ancora possibile consultare la restante documentazione su Piacenza conservata in ADDF e segnalata da P. Castignoli, *Documentazione piacentina rinvenuta nel censimento degli archivi inquisitoriali in Italia. Con un elenco degli inquisitori di Piacenza (1515-1805)*, in “Bollettino storico piacentino”, CIII, 2008, pp. 35-41; in ASPr, *Conventi e confraternite, XCII (Inquisizione di Piacenza)*, fasc. 7-8, si conservano principalmente carte di natura amministrativa e l’inventario dei beni al momento della soppressione. Vedi L. Ceriotti, *Libri presso l’Inquisizione di Piacenza nel 1769*, in “Bollettino storico piacentino”, CI, 2006, pp. 209-50.

³ ADDF, S.O., St. St. H 4 e, fasc. 186, carte non numerate (cc. n. n.).

⁴ *Ibid.*, ma si veda anche S.O., St. St., CC2-e, su cui Caffiero, *Legami pericolosi*, cit., pp. 227-37 e *infra*.

il caso, come si debba procedere e quale pena comminare⁵. Si raccoglie così un ricchissimo repertorio non solo di *auctoritates* teologiche e giuridiche, ma anche di giurisprudenza inquisitoriale, che qui si richiama sommariamente, rimandando per una trattazione dettagliata agli studi già disponibili.

Dall'inizio del XVII secolo agli anni del caso piacentino, e in varie località della Penisola, si rileva una casistica varia sia di trasgressioni della norma che vorrebbe un confine invalicabile tra corpi di ebrei e corpi di cristiani (e, soprattutto, di cristiane), sia di atteggiamenti da parte dei tribunali locali, vescovili e inquisitoriali. Questo, seppure a fronte di una dichiarata inaccettabilità delle relazioni strette tra appartenenti alle due religioni, da un lato, e, dall'altro, di una teorica estraneità del Sant'Uffizio alla materia ebraica, salvo circostanze che comprovino il disprezzo per la religione cristiana. Se, nel primo ventennio del XVII secolo, «sul particolare del commercio carnale degli ebrei con donne cristiane» agli inquisitori di Casale, Ancona, Reggio e Rimini la Congregazione aveva ordinato di non procedere⁶, nel 1670 a Modena l'ebreo Lazzaro de Norsa era invece stato sottoposto a un lungo processo per sodomia suppostamente commessa ai danni di un giovane cristiano, che tuttavia non aveva portato a condanna, per mancanza di prove sufficienti⁷. A Mantova, negli anni Ottanta, David Norlengo si era autodenunciato accusandosi di aver avuto una relazione con una donna cristiana, evitando una condanna in virtù della sua comparizione spontanea. A Pisa Angelo Soria, già sposato con una sua correligionaria, dopo anni di relazione *in figura maritali* con una cattolica fiamminga, la messa al mondo di due figlie e ripetuti spostamenti in varie città d'Europa, nel 1715

⁵ Sul nodo del rapporto tra ebrei e Inquisizione, oltre agli studi citati in nota 1, M. Luzzati (a cura di), *L'inquisizione e gli ebrei in Italia*, Laterza, Roma-Bari 1994.

⁶ Rispettivamente negli anni 1610, 1617, 1622, 1623. ADDE, S.O., St. St. H 4 e, fasc. 186, cc. n. n.. Per una ricostruzione ed analisi dei casi che si citano in questo paragrafo, e altri sul tema, Caffiero, *Legami pericolosi*, cit., pp. 214-66.

⁷ K. Aron-Beller, *Sodomy, Homosexuality and Friendship among Jewish and Christian Men: The Proceedings Against Lazzaro de Norsa (Modena, 1670)*, in "Quest. Issues in Contemporary Jewish History", special issue *Jewish Masculinities, 1200-1800*, a cura di F. Bregoli, XXIV, 2, 2023, DOI: 10.48248/issn.2037-741X/14388. Ventiduenne ebreo, sarto, a servizio della famiglia Camicelli vicina alla corte ducale, de Norsa fu accusato di aver abusato del figlio undicenne del suo cocchiere. Il processo, lungo tre mesi, non portò a condanna. Come rileva l'autrice, «The record of the trial, which runs to over 480 pages, is the longest transcript of proceedings against a professing Jew to be found in the Modenese inquisitorial archive. It is also the Inquisition's only known prosecution of a Jew for sodomy in the sixteenth or seventeenth centuries» (*Ibid.*, p. 115); vedi anche Ead., *Sopra l'imputazione del delitto di sodomia con cristiano: The Proceedings against Lazzaro de Norsa (Modena, 1670)*, in "Genesis", XX, 1, 2021, pp. 63-91. Si veda anche il contributo di Germano Maifreda nel presente fascicolo.

era stato condannato a sette anni di galera. A differenza dei casi precedenti, la gravità di questa *damnata commixtio* era accentuata da adulterio, bigamia e concubinato⁸. Ancora a Modena, negli anni Quaranta del Settecento, Leone Tesei e Simone Olivetti erano stati condannati al pagamento di una somma ingente, poi ridotta rispetto a quella decisa dalla sentenza, per aver frequentato donne cristiane in occasioni conviviali; poco più tardi Caliman Levi Cantarini, la cui vicenda, a differenza di quella di Tesei e Olivetti, è complicata dalla natura sessuale delle relazioni avute con donne cristiane, venne condannato a sua volta a una pena pecuniaria; sempre a Modena, contro Abram Latis, come Cantarini reo di ripetute relazioni carnali con cristiane, il tribunale procedette più volte, sentenziando prima l'esilio, poi la galera, poi il carcere. Infine, una pena pecuniaria e la libertà⁹.

Alla luce della casistica, richiamata qui a grandi linee, Sauli e Valenti tornano al caso piacentino con molte questioni aperte. Fra queste, in che modo debba pesare sul trattamento degli incriminati il fatto che alcune delle «moltissime» donne carnalmente conosciute dai Vigevano nelle campagne della pianura piacentina fossero sposate e di onorata fama, e che i due fratelli avessero avuto alternativamente relazioni carnali con le medesime donne, commettendo insieme all'adulterio anche l'incesto per l'affinità che consegue al rapporto sessuale. Nella valutazione della gravità dei fatti può incidere dunque lo status delle donne cristiane coinvolte (se nubili o coniugate, se di onorata o cattiva fama), oltre che quello dei Vigevano. Il loro essere ebrei (non importa se celibi o coniugati, se di onorata o cattiva fama) è infatti un'aggravante che potrebbe condurre, in presenza del crimine di adulterio, anche alla pena di morte «propter iudaicam qualitatem», come aveva prospettato alla fine del Cinquecento Prospero Farinacci, richiamato tra le autorità di riferimento¹⁰. Con *qualitas* si intende l'essere intrinseco dell'individuo, le caratteristiche fondamentali che determinano la sua posizione nella comunità, la gravità delle trasgressioni

⁸ Vedi anche L. Frattarelli Fischer, *Il controllo della sessualità nella Livorno ebraica tra Sei e Settecento*, in M. Luzzati, C. Galasso (a cura di), *Donne nella storia degli ebrei d'Italia*. Atti del IX convegno internazionale Italia Judaica, Lucca, 6-9 giugno 2005, Giuntina, Firenze 2007, pp. 230-1 (207-32).

⁹ Vedi anche M. Al Kalak, *Investigating the Inquisition: Controlling Sexuality and Social Control in Eighteenth-Century Italy*, in "Church History", LXXXV, 3, 2016, pp. 529-51.

¹⁰ P. Farinacci, *Praxis et theoriae criminalis*, De delictis carnis, Argumentum De iudaeo carnaliter cognoscente mulierem christianam, quando et qua poena puniatur, q. 139, cap. 1, nn. 23-24, a p. 563 nell'edizione consultata, Paltheniano, quod est in nobili Francofurto, 1610. Su Farinacci, la voce di A. Mazzacane in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XLV, 1995, consultabile online: [https://www.treccani.it/enciclopedia/prospero-farinacci_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/prospero-farinacci_(Dizionario-Biografico)/).

compiute e, in questo caso, le sue possibilità di relazione: libero o servo, cristiano o non cristiano (eretico, infedele), nobile o non nobile, ricco o povero, giovane o vecchio. Nella coeva trattatistica cristiana sul matrimonio, unico istituto che rende legittima una relazione sessuale, si contempla una complessa serie di circostanze che possono rendere l'unione variamente complicata, su una scala che va dall'ostacolo dirimibile al divieto invalicabile. Per esempio, la *disparitas* di ceto, come quella tra un padrone e una serva, è fortemente sanzionata per lo scandalo che la notorietà pubblica di quell'unione disuguale potrebbe suscitare, portando a conflitti capaci di compromettere l'armonia comunitaria. Tuttavia, in casi come questi, la situazione può essere appianata con un matrimonio "di coscienza". Questo rito, legittimo per il diritto canonico ma non sempre, come per esempio a Venezia, riconosciuto dall'autorità civile, garantiva agli sposi la possibilità di non vivere in un peccaminoso concubinato, evitando così di incontrare le sicure rimozioni della famiglia della parte coinvolta appartenente al ceto socialmente superiore. Vi è dunque un piano occulto "di coscienza" in cui i due coniugi, nonostante la loro *disparitas in qualitate*, possono vivere "a posto" con la morale e il diritto della Chiesa, evitando di cadere nei peccati di fornicazione e concubinato¹¹. Il piano della salvezza spirituale individuale viene così tutelato, e al contempo si protegge dallo scandalo quello sociale, per la segretezza da cui quell'unione sarà coperta.

Mentre il matrimonio misto fra cristiani di denominazioni diverse, come la storiografia ha fatto emergere chiaramente, benché deprecato era prassi diffusa e di fatto accettata, in qualche modo anche timidamente incoraggiata dalla speranza che il coniuge non cattolico si convertisse nel quadro della "missione" matrimoniale, di cui la moglie in particolare si riteneva protagonista attiva¹², inammissibile sul piano canonico è la *disparitas*

¹¹ Vedi G. Cozzi, *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà secolo XVI – metà secolo XVIII)*, in Id., *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Marsilio, Venezia 2000, pp. 19-64; D. Hacke: *Non lo volevo per marito in modo alcuno. Matrimoni forzati e conflitti generazionali a Venezia fra il 1580 e il 1680*, in S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuehn (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna 1999, pp. 195-224. Ho trattato nel dettaglio la questione della *disparitas* in F. Alfieri, *The Lion, the Donkey and the Fox. Social Inequality between Spouses in Catholic Marriage Regulations (16th–17th Centuries)*, in A. Nickenig, E. Schomacher (eds.), *Emotion and Calculation. Marriage Markets and Match Making from Early Modernity to the Present*, Brill, Boston-Leiden 2025, pp. 39-56.

¹² Sullo spazio europeo, C. Cristellon, *Between Sacrament, Sin and Crime: Mixed Marriages and the Roman Church in Early Modern Europe*, in "Gender & History", XXIX, 29, 4, 2017, pp. 605-21; sullo spazio ottomano, F. Tramontana, *Conversioni nel Vicino Oriente ottomano e diffusione del cattolicesimo a Betlemme*, in "Quaderni Storici", XLIV, 13, 2,

di culto fra cristiani e infedeli¹³. La dispari *qualitas* di un ebreo e una cristiana (o viceversa, sebbene la prima sia significativamente la combinazione ipotizzata come più ricorrente e pericolosa) non può essere sanata, perché si tratta dell'unione di due alterità essenziali e incompatibili, che il diritto tardo medievale accostava a quella fra essere umano e animale. La *qualitas iudaica* fa sì che crimini come adulterio e concubinato, oltre a comportare violazione del sacramento matrimoniale e scandalo, costituiscano anche profanazione del corpo di un battezzato (una battezzata) da parte di un corpo non solo estraneo, ma cui si attribuisce un'intrinseca volontà di disprezzo della comunità cui l'altro (l'altra) appartiene¹⁴. Anche la letteratura per l'amministrazione del sacramento della penitenza, che pone dunque la questione anche sul piano morale e della normativa di foro interno, riprende a sua volta questo principio, inserendo fra i casi riservati – dunque non assolvibili dal confessore – i peccati commessi dai «coeuntes cum brutis, et hebraeis», assimilandoli¹⁵.

Si può leggere questa interdizione anche sul piano della simbologia del corpo mistico di cui è intriso il discorso cristiano sul matrimonio¹⁶, e così ulteriormente contestualizzare non solo l'affermazione di Prospero Farinacci, che nel trattare i *delicta carnis*, materia di misto foro, si muove su un orizzonte autoritativo in cui il diritto criminale coesiste con la teologia,

2009, pp. 549-77; C. Santus, *La communicatio in sacris con gli « scismatici » orientali in età moderna*, in “Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines” [Online], CXXVI, 2, 2014, URL: <http://journals.openedition.org/mefrim/1790>; DOI: <https://doi.org/10.4000/mefrim.1790>; B. Heyberger, *Le mariage en Orient. Tradition et modernisation*, “Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses” [En ligne], CXXVIII, 2021 (mis en ligne le 13 juillet 2021, consultato il 14 marzo 2025. URL: <http://journals.openedition.org/asr/3818>; DOI: <https://doi.org/10.4000/asr.3818>).

¹³ Una sintesi delle argomentazioni nell'opera teologico-morale di T. Sánchez (1550-1610), *Disputationum de sancto matrimonii sacramento tomus secundus*, Venetiis, apud Iuntas, 1612, lib. 7, disp. 71, specie n. 5, p. 437. Vedi anche J. Brundage, *Intermarriage between Christians and Jews in Medieval Canon Law*, in “Jewish History”, III, 1, 1988, pp. 25-40.

¹⁴ D. Quagliani, «Christianis infestis». Una mitologia giuridica dell'età intermedia: l'ebreo come 'nemico interno', in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XXXVIII/1, (2009); G. Mazzanti, *Habere rem cum iudea a christiano est rem habere cum cane iuris interpretatione. La damnata commixtio e il reato di bestialità nella dottrina giuridica di diritto comune*, in “Historia et ius”, XI, 2017, paper 11.

¹⁵ Così è, per esempio, significativamente intitolata una sezione del cap. *De bestialitate* del manuale del penitenziere maggiore della diocesi di Capua G. De Graffis (morto nel 1620), *Practica quinque casum Summo Pontifici reservatorum iuxta decretum Clementis VIII*, Mediolani, apud Ioannem Baptistam Bidellium, 1610, pp. 127-8.

¹⁶ D.L. d'Avray, *Medieval Marriage: Symbolism and Society*, Oxford University Press, Oxford-New York 2005.

ma anche, più in generale, l'inconcepibilità del legame tra corpi afferenti a minoranze e maggioranze separate da appartenenza o esclusione dalla comunità cristiana. Ci muoviamo in un quadro antropologico e normativo che guarda all'uso del corpo del singolo in una rete di tensioni sovraindividuali, materiali e simboliche, per cui il "mio" corpo in relazione con un corpo "altrui" deve essere al contempo lo specchio e la traduzione concreta di un'altra relazione, quella fra il corpo della Chiesa, cui – se cristiana – appartengo, con Cristo suo sposo. Questo può avvenire solo se "io", cristiana, mi lego indissolubilmente a un "altro" cristiano, nel sacramento del matrimonio, e tale unione si mantiene indissolubile. Il corpo, infatti, non è oggetto di relazione proprietaria tra "me" e "me", e di scambio esclusivo tra "me individuo" e l'"altro individuo", ma è situato in un complesso e potente intrico di piani che toccano una dimensione trascendente e una dimensione sociale, in cui verticalità e orizzontalità si intersecano. Specie se sono donna, il mantenimento della "mia" purezza è faccenda di mio padre, di mio fratello, della mia famiglia, dell'intera comunità, oltre che della mia coscienza abitata dalla scintilla del divino. Il "mio" desiderio, e il "mio" eventuale errore, con tutto questo devono fare i conti. Per queste ragioni, l'iniziativa individuale, il legame mosso dalla passione e non dall'interesse sovraindividuale, sono generalmente disincentivati in quanto fonte di turbamento degli equilibri comunitari, anche quando coinvolgono soggetti appartenenti alla medesima religione¹⁷. In un orizzonte che pone enorme attenzione all'economia complessiva delle relazioni, a maggior ragione l'unione è da scongiurare quando c'è di mezzo lo sconfinamento tra fedeli e infedeli. Per prevenire questo *excessus* (letteralmente, fuoriuscita, sconfinamento) il capitolo 68 del Concilio Lateranense IV (1215) ordinava agli ebrei (così come ai musulmani) di indossare un abito che li rendesse immediatamente riconoscibili, norma ripresa poi nella compilazione del *Liber extra* voluta da Gregorio IX¹⁸ e riferimento imprescindibile, anche per il diritto civile. Che si vedesse subito che con quei corpi, distinti dall'abito, nessun cristiano si può mescolare. Nemmeno le prostitute. L'autorevole giureconsulto milanese Egidio Bossi (1488-1546), richiamato nel dossier romano, sosteneva fosse da punire con severità anche un rapporto con una donna nubile o che esercita il meretricio, che non avrebbe solitamente

¹⁷ Vedi D. Lombardi, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, il Mulino, Bologna 2008; e i volumi I-IV della serie "I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani" a cura di S. Seidel Menchi e D. Quagliani, pubblicati per il Mulino (2000-2006).

¹⁸ Si è consultata la versione in https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/GregoriusIX/gre_5t06.html.

richiesto atti di risarcimento nel caso il suo corpo fosse stato violato, per l'infamia della sua condizione¹⁹. Una severità che alcuni statuti cittadini, come quello di Milano e di Padova, traducevano nella condanna a morte ancora alla fine del Cinquecento²⁰.

Come è stato rilevato²¹, al dossier di Sauli e Valenti emerge che i pareri dei giuristi, in realtà, oscillavano tra l'invocazione della massima severità e la declinazione della pena sulla base dello status delle cristiane coinvolte, e dell'arbitrio del giudice. A quest'ultimo propendeva di affidarsi la trattatistica più recente, rappresentata dall'opera del giureconsulto Giuseppe Sessa, vice-conservatore generale degli ebrei dello stato sabaudo²². Nel suo *Tractatus de judaeis*, questi ripercorre una produzione normativa secolare anche su questa materia «aliquantulum complicata», constatando che «hodie huiusmodi criminis poena non est mortis»²³. Era lontano, ricorda Sessa, l'anno 1530, che vide un ebreo di Praga unitosi a una meretrice cristiana venire sottoposto ad atroce supplizio in pubblico, per essere poi dato in pasto ai cani. Della sorte che attese la donna non sappiamo, o, almeno, non fece giurisprudenza²⁴.

Quanto e come erano distinguibili i fratelli Vigevano nella piccola comunità rurale di Cortemaggiore? E come punire il loro *excessus*, il loro travalicare il limite tra *qualitates* che non possono mescolarsi? Dalle carte romane risulta che l'inquisitore di Piacenza aveva intrapreso il processo in accordo col vescovo e per impulso «di quel principe»²⁵ (Filippo di

¹⁹ E. Bossi, *Tractatus varii, qui omnem fere criminalem materiam... complectuntur*, Venetiis, apud Io. Baptistam Hugolinum, 1584, De coitu damnato et punibili, nn. 20 e 21, p. 186.

²⁰ Come notava il pavese Giacomo Menochio (1532-1607), *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis libri duo*, Coloniae Agrippinae, ex officina Antonii Ierati bibliopolae, 1615, lib. 2, centuria 3, casus 290, nn. 15-17, p. 416. Per un quadro generale, V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, Giuffrè, Milano 1956, specie le pp. 40-4.

²¹ Caffiero, *Legami pericolosi*, cit., pp. 229-37; Teter, *Ebrei, cristiani e santa sede nell'età moderna*, cit., p. 18.

²² I. Poutrin, *La condition juridique du juif converti dans le Traité sur les juifs de Giuseppe Sessa (1717)*, in T. Lienhard, I. Poutrin (sous la direction de), *Pouvoir politique et conversion religieuse*, vol. I: *Normes et mots*, Rome, Publications de l'École française de Rome 2017, <https://doi.org/10.4000/books.efr.3511>.

²³ G. Sessa, *Tractatus de iudaeis, eorum privilegiis, observantia, et recto intellectu*, Augustae Taurinorum, typis Iohannis Francisci Mairese, et Iohannis Radix, 1717, cap. 34, p. 112.

²⁴ L'episodio, particolarmente truculento, citato ivi n. 16, p. 114, è tratto dall'opera del teologo ed erudito di Anversa L. Beyerlink (1578-1627), *Magnum theatrum vitae humanae*, t. IV, Lugduni, sumptibus Iohan. Antonii Huguetan, 1656, alla voce Homicidium, § Canis, p. 97.

²⁵ Principe alla cui diretta autorità gli ebrei del Ducato dovevano sottostare (si veda anche *infra*). Sulla questione della cittadinanza resta riferimento V. Colorni, *Legge ebraica e*

Borbone, al governo del Ducato di Parma), e poiché «lo scandalo è stato pubblico»²⁶. Vi erano dunque spinte dichiarate come ineludibili, che si giocavano su un piano politico e disciplinare, ancor prima che spirituale, e più locale che centrale. Sempre dalla documentazione romana, che riporta alcuni estratti degli interrogatori che coinvolsero, oltre ai due accusati, una ventina di persone, emerge che la prima denuncia era partita da «un certo Mauro Pizzetti sindaco di Corte Maggiore», cui era seguita quella del sacerdote Angelo Nobili, parroco di Besenzone, «distante un miglio circa da Cortemaggiore». Spinte dai confessori – così dichiararono – sarebbero poi comparse spontaneamente Maria Fadiga e Maria Catarina Pini, entrambe mogli di uomini che avevano fruito dei prestiti dei Vigevano. Un'altra decina di donne, residenti nelle campagne di Besenzone (che menzioneremo nuovamente) avrebbero come queste dichiarato che le loro case, in assenza dei mariti, erano state ripetutamente frequentate dai due. La condanna dei fratelli verrà stabilita dalla congregazione di *feria V* presieduta da Benedetto XIV il 15 gennaio 1755: cinque anni di galera («damnavit ad triremes per quinquennium»)²⁷ e un'ammonizione severa per le donne coinvolte, che sarebbero state risentite nei mesi successivi²⁸.

Questa la sentenza (che, come vedremo, verrà applicata in parte) e queste le tracce del processo, ad oggi. Gli archivi locali potranno ora contribuire a fornirci ulteriori elementi del paesaggio – di territori, relazioni sociali ed economiche, istituzioni secolari e religiose – all'interno del quale collocare la *damnata commixtio* che i fratelli Vigevano avrebbero praticato da alcuni anni, «trasportati dalla passione e dall'amore»²⁹. Così avevano entrambi dichiarato, aggiungendo che le donne erano molte di più di quelle intercettate dall'inchiesta, e che se avessero saputo la pena cui sarebbero incorsi, si sarebbero senz'altro trattenuti.

leggi locali. Ricerche sull'ambito del diritto ebraico in Italia dall'epoca romana al secolo XIX, Giuffrè, Milano 1945, specie pp. 66-99.

²⁶ ADDE, S.O., St. St. H 4 e, fasc. 186, cc. n. n..

²⁷ ADDE, S.O., St. St. CC2-e, cc. n. n.. Nell'allocuzione in apertura della seduta, il pontefice riporta l'autorità dell'inquisitore Nicolás Rodríguez Hermosino (1605-1669), secondo il quale il delitto di «puro commercio di ebrei con femmine cristiane», come si direbbe essere il caso dei Vigevani, non è di competenza inquisitoriale. Sentito il parere dei cardinali presenti, pronuncia la sentenza, di parere opposto. Vedi N. Rodríguez Hermosino [Fermosinus], *Allegationes fiscales ad text. in cap. Vergentis X De haeret. de confiscatione bonorum in S. Officio Inquisitionis, tractatus primus*, Lugduni, sumptibus Horatii Boissat & Georgii Remeus, 1663, parte 3, q. 1, n. 6, p. 8.

²⁸ ADDE, S.O., *Decreta 1755*, Feria IV die 22 iunii, c. 151r/v.

²⁹ ADDE, S.O., St. St. CC2-e, cc. n. n..

Nelle Terre traverse

Come stabilito nei domini farnesiani sin dagli anni Settanta del Cinquecento, i Vigevano avrebbero dovuto portare un segno distintivo giallo, come tutti gli ebrei del Ducato³⁰. Tuttavia, le relazioni sullo stato della diocesi di Piacenza inviate dai vescovi a Roma in occasione delle visite ad *limina* rilevano, dalla fine del XVI secolo all'epoca considerata, che gli ebrei sono «nullo signo, nullove septo a Christianis distinctis»³¹. I vescovi non registrano problemi di convivenza fra la maggioranza cristiana e la minoranza ebraica, i cui confini non sono resi visibili da indicatori materiali. Gli ebrei non vivono, infatti, in ghetti, questione che non manca di creare tensioni con la Chiesa di Roma³². Tornando alle relazioni *ad limina*, altre presenze vengono invece riferite come minacciose: sono i luterani che nutrono le fila degli eserciti di passaggio nel piacentino dall'inizio del XVIII secolo, a più riprese, rischiando di trasmettere l'infezione ereticale³³. In quelle terre di ampie pianure, colli ameni e ricchi di frutti, e aspre montagne («partim in latam planitiem, partim in amoenos et fructiferos colles, partim in asperos montes»), e in mezzo a circa 160.000 cristiani, sono due i centri in cui è consentito abitare agli ebrei, Fiorenzuola e Cortemaggiore. Dalla seconda metà del Cinquecento era impedito loro di risiedere nelle città di Parma e Piacenza, venendo dislocati così in centri minori. Delle sedici piazze, poi ridotte a otto, con altrettanti banchi di prestito attestati alla fine del XVII secolo³⁴, al censimento operato nel 1757 dal ministro delle finanze del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla Guillaume du Tillot, su cui torneremo tra poco, ne risultano sette, Borgo San Donnino, Soragna, Colorno, Fiorenzuola, Busseto Monticelli, Cortemaggiore. Come è stato scritto, gli ultimi tre «furono i maggiori gangli periferici di questa strana struttura, privata del diritto di comunicazione stabile con il centro»³⁵, poiché – già lo si detto – gli ebrei non potevano avere dimora

³⁰ E. Loevinson, *Gli Ebrei di Parma, Piacenza e Guastalla*, in “La rassegna mensile di Israel”, vol. VII, no. 7/8, 1932, p. 355 (pp. 351-89).

³¹ AAV, Congr. Concilio, Relat. Dioec. 647A, cc. 359v-360r (visita dell'anno 1738): «Iudaeis permittitur habitatio in duobus oppidis, nimirum in illo Florentiola et in illo Curtis Maioris, nullo signo, nullove septo a Christianis distinctis».

³² Si veda S. Di Nepi, *(Un)stable Ghettos. The Current State of the History of Jewry in Early Modern Italy*, in “Church History and Religious Culture”, CIV, 2024, pp. 403-21.

³³ AAV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., 647B, c. 21r, visita dell'anno 1750.

³⁴ A. Toaff, *Un manoscritto ebraico di Cortemaggiore*, in “La rassegna mensile di Israel”, terza serie, vol. XXXIX, no. 5, 1973, pp. 297-305.

³⁵ A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia*, Einaudi, Torino 1992 (prima ed. 1963), p. 303.

né a Parma né a Piacenza. Una struttura, tuttavia, ben radicata nel tessuto economico grazie alle concessioni farnesiane di gestione di dazi, banchi e prestiti a interesse e al coinvolgimento delle famiglie ebraiche in attività cruciali per l'economia del territorio, come la manifattura serica. Di quelle tre località è Cortemaggiore, nella pianura attraversata dal torrente Arda, parte dell'antico stato Pallavicino e costruita in forma di piccolo *castrum*, che si allargherà ora il focus di questo saggio.

La relazione *ad limina* più vicina agli anni di nostro interesse, e che fornisce indicazioni sulla presenza ebraica (un dato che non si rileva come costante nelle carte diocesane consultate), riferisce il numero di 180 residenti, tra Fiorenzuola e Cortemaggiore³⁶. Ma abbiamo altri dati, più precisi. Nel 1757, due anni dopo la produzione del dossier romano sulla condotta dei fratelli Vigevano, come accennato il ministro delle finanze del Ducato Du Tillot chiede ai podestà dei luoghi in cui si registravano presenze di ebrei di fornire indicazioni sul loro stato economico, al fine di valutarne le possibilità di esborso per il pubblico erario e di porre condizioni mirate per il rinnovo delle convenzioni di tolleranza. Alla radice di questa indagine vi era, oltre che un progetto di generale riforma del fisco e dell'economia ideato da Du Tillot³⁷, la considerazione, dichiarata all'inizio del nuovo corso politico sotto la dominazione borbonica (dai primi mesi del 1749), che «la Casa Reale di Spagna non tolera nei suoi Stati gli Ebrei» e che quindi il nuovo sovrano «possa costringere costoro, quando vogliano godere del beneficio di abitare in questo suo Reale Dominio, a meritarsi la sua sovrana condiscendenza» con una tassazione speciale che compensi un lungo supposto trascorso di privilegi e di abusi economici commessi dagli ebrei a danno dei sudditi cristiani³⁸. Da un'esigenza fiscale, legittimata dalle retoriche punitive sopra accennate e cui seguirà anche un tentativo, senza successo, di aumentare la presenza di famiglie benestanti ebraiche per le medesime ragioni di utilità economica, esce così un quadro dettagliato delle presenze nelle terre ducali del parmense e del piacentino.

Attestate dalla metà del XIV secolo³⁹, le famiglie ebraiche che vi risiedono sono per lo più benestanti, impegnate nel commercio oltre che in

³⁶ AAV, Congr. Concilio, Relat. Dioec. 647A, visita dell'anno 1725 c. 332r.

³⁷ G. Tocci, *Le terre traverse. Poteri e territori nei ducati di Parma e Piacenza tra Sei e Settecento*, il Mulino, Bologna 1985, pp. 412-41; C. Maddalena, *Le regole del principe. Fisco, clero, riforme a Parma e Piacenza (1756-1771)*, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 97-134.

³⁸ ASPr, Du Tillot, b. 32, fasc. 1, cc. n. n.. Il documento, non firmato, è inserito nel fascicolo degli atti del 1749.

³⁹ C. Artocchini, *Note sulla Comunità ebraica di Cortemaggiore*, in "Archivio storico per le province parmensi", XXXI, 1979, pp. 197-218; V. Maugeri, *Gli insediamenti ebraici di*

attività feneratizie. Quanto a Cortemaggiore, nel 1757, a fronte di una popolazione cristiana che si aggira intorno ai 2.200 abitanti⁴⁰, risiedono una sessantina di ebrei censiti per nuclei di famiglie, residenti nelle case intorno alla sinagoga e senza presidi architettonici che li separino da quelle cristiane. Fra questi, è registrato anche il nome dei Vigevano (alternato nelle carte a Vigevani). Nella scheda riassuntiva che raccoglie i dati forniti dal podestà, il loro è il quarto nucleo familiare per ordine di capacità di produzione di seta, un ramo in cui gli ebrei del Ducato erano particolarmente attivi⁴¹. In testa, «Moisè e fratello Sacerdoti», cui è attribuita la «filatura di n. 6 caldare», l'affitto di mulini della Camera ducale, «negozio di pannina, telarie, ed altro. Terre in affitto. Bestiami in socida. Torchio da olio»⁴². Queste attività caratterizzano, con la differenza di numero di «caldare» per la produzione della seta per trattura⁴³, l'economia di sette nuclei registrati come capaci di produrre ricchezze consistenti, cui si aggiungono «altre famiglie, che vivono con decente industria, e piccioli negozi ne' mercati». Anche a «Lelio, e fratelli Vigevani» viene attribuita la filatura di seta («n. 4 caldare»), oltre che la «Bottega di pannina, e teleria. Terre in affitto. Bestiami in socida. Torchi da olio»⁴⁴. Dalla relazione del podestà di Cortemaggiore, cui è allegata una supplica al rinnovo della sua carica in riconoscimento del dettaglio dei dati forniti sugli ebrei della

Monticelli d'Ongina, Fiorenzuola d'Arda, Cortemaggiore (XVI-XIX sec.), in F. Bonilauri, L. Gardella (a cura di), *Ebrei a Piacenza: per un progetto di recupero e valorizzazione*, Berti, Piacenza pp. 79-97.

⁴⁰ Così da personale conteggio dei soggetti censiti negli Stati d'anime del 1755, conservati presso la Collegiata di Santa Maria delle Grazie di Cortemaggiore. Ringrazio Don Paolo Chiapparoli e Luigi Ragazzi per avermi consentito di consultare l'archivio.

⁴¹ Si veda F. Sprega, *La seta di Abramo. Gelsi, attività tessile e comunità ebraiche tra la via Emilia e il Po*, Associazione le Terre traverse, (s.l.) 2021.

⁴² La "soccida", in estrema sintesi, è una forma di contratto attraverso cui si costituisce un'impresa agricola. A questa partecipa chi è proprietario del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna per allevarlo (soccidario). I proventi vengono suddivisi fra le parti. Non è specificato quale fosse il ruolo dei censiti nei contratti, probabilmente soccidenti. Per una comparazione, il caso in R.G. Salvadori, *La comunità ebraica di Pitigliano: dal XVI al XX secolo*, Giuntina, Firenze 1991, p. 31.

⁴³ Si trattava delle bacinelle di acqua calda in cui si ponevano i bozzoli da seta per prepararli per la filatura. Una descrizione dettagliata dei passaggi e delle relative maestranze (in cui tuttavia non si menzionano condizioni particolari per gli ebrei), nell'*Editto o sia nuovo regolamento ordinato da S.A.R. per il commercio delle sete nella città, e stato di Parma, 13 giugno 1758*, BCPLPc, Ms. Vitali 010.

⁴⁴ ASPr, Du Tillot, b. 32, fasc. 5, *Elenco di ebrei residenti negli stati di Parma con notizie sulla loro attività commerciale*, cc. n. n.. Il documento da cui cito è una sintesi delle relazioni inviate dal podestà delle cittadine censite, con – suppongo – aggiornamenti successivi, visto che cita tra i residenti a Soragna anche Daniele Vigevani, trasferitosi nel 1764 (vedi *infra*).

sua comunità, risulta che i Vigevano dispongono, oltre che di una casa in Cortemaggiore e di un podere nelle vicinanze di cui sono proprietari (nella «villa» di Besenzone, di cui si è detto), di un capitale di 30.000 lire, il più alto fra quelli censiti (sotto i Vigevani, si registrano ricchezze da circa 20.000 lire, e, ultimo, un «miserabile»). Il podestà fornisce anche qualche dettaglio sulla costituzione del nucleo: «Lelio Vigevani con duoi [*sic*] fratelli con loro madre ed una cognata con due figli». Il fatto che aveva coinvolto la famiglia, sulla cui composizione dettagliata avremo informazioni da altra fonte, non doveva essere stato uno scandalo da poco. I Vigevano hanno una consolidata presenza nell'attività feneratizia locale (di cui non si fa menzione nel censimento di Du Tillot), e vantano una storia di relazioni importanti. Ai tempi del governo di Ranuccio Farnese, negli anni Ottanta del Cinquecento, era stato Giuseppe Vigevano, banchiere di Cortemaggiore, insieme a Moisè Carmini, a trattare con la Camera ducale per definire le condizioni non solo delle attività dei banchieri ebrei, ma anche di vita dei loro correligionari⁴⁵.

Tensioni e conflitti

Che rapporti vi erano con la comunità ospitante? Nel Ducato, quella ebraica è una presenza di lunga data, economicamente ragguardevole, funzionale agli interessi delle autorità, che la incoraggiano ma con riserve, con la consueta tensione tra restrizioni accompagnate da una retorica stigmatizzante, e privilegi in materia economica. In anni più recenti, vicini alla vicenda dei Vigevano, Filippo di Borbone aveva emanato alla fine di luglio del 1749 una grida che esordiva lamentando la «troppo scandalosa [...] libertà con cui indifferentemente s'introducono in ogni luogo, trattano, trafficano e si mischiano gli Ebrei con li Cristiani [...] senza che nemmeno gli uni portino un segno, che li distingua da gli altri». Da «una così effrenata conversazione, e commercio» non potevano che nascere disordini tali da richiedere rimedi atti a «preservare da ogni pericolo illibata la punta della nostra Religione» (significativa la metafora sessuale, la religione un corpo da preservare nella purezza)⁴⁶. Per rendere gli interventi della giustizia più efficaci, aveva quindi assegnato all'Auditore generale del Ducato competenza esclusiva sugli ebrei, in qualsiasi materia⁴⁷. Una grida

⁴⁵ L. Masotti, *La condizione giuridica degli ebrei nei ducati farnesiani*, in "Annali di storia dell'esegesi", VIII, 2, 2001, pp. 465-89.

⁴⁶ Ho potuto leggerne la versione manoscritta, in ASPr, Decreti e rescritti, b. 1.

⁴⁷ Il fondo criminale sarà da sondare ulteriormente.

emanata a settembre ne limitava poi spostamenti e attività commerciali⁴⁸. Non è una coincidenza che all'inizio di luglio all'abate Giovan Battista Seratti, che ricopriva la carica di Auditore generale, fosse stato fatto sapere dall'inquisitore di Parma che

li principali inconvenienti, à quali è necessario rimediare nelli ebrei, sono la venuta frequentissima alla città, la dimora de' medesimi anche forastieri ... nella città e ciò per lungo tempo. La famigliarità delli Ebrei con li Cristiani, l'andare degli Ebrei nelle case de Cristiani e massime di certe donne povere. Farsi servire da Cristiani nelle feste comandate... à quali disordini sebbene l'Inquisitore abbia più volte procurato di porre rimedio, e lo farà anche in avvenire; avendo però il braccio di V. Eccellenza spera che tutto si metta a dovere⁴⁹.

Di questa alleanza invocata tra Inquisizione e giustizia ducale il caso dei Vigevano può fornire un'indicazione. La scarsissima documentazione rimastaci della sede piacentina del Sant'Uffizio non consente di approfondire, ma dalla Biblioteca comunale di Piacenza emerge un documento da cui si possono ricavare tracce indirette di casi trattati dal tribunale locale, che coinvolgevano anche rapporti tra ebrei e cristiani. Si tratta di una trascrizione della *Relatione copiosa* dell'inquisitore domenicano Desiderio Scaglia (1567-1639), trattato compilato intorno agli anni Venti del Seicento e circolante in molte copie tra le varie sedi inquisitoriali locali in forma manoscritta e con molte varianti. In esso si raccolgono istruzioni pratiche su come procedere in materie diverse, dalla *sollicitatio ad turpia* alla affettata santità, alla stregoneria⁵⁰. L'estensore anonimo della copia manoscritta reperita riferisce di aver ricevuto la *Relatione copiosa* «da raccopiare dal Sig. Don Giovanni Battista Agosti parroco di Cortemaggiore vicario del Santo Offizio», nell'anno 1726⁵¹. Stando al contenuto del capitolo ventesimo *De giudei ed altri infedeli quanto alli delitti che spettano al Santo Offizio*, Agosti

⁴⁸ Nel settembre 1749, una grida ne aveva limitato spostamenti e attività commerciali. Vedi anche S.M. Bondoni, G. Busi (a cura di), *Cultura ebraica in Emilia Romagna*, Luisè, Rimini 1987, p. 519, specie il doc. nr. 9.5:1, e A. Aliani (a cura di), *I registi del gridario della Biblioteca Civica Comunale di Parma (1526-1802)*, Grafiche Step editrice, Parma 1985, p. 475, n. 922; ASPr, Du Tillot, b. 32, fasc. 1.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Vedi J. Tedeschi, Scaglia, Desiderio, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da A. Prosperi, con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, Edizioni della Normale, Pisa 2010 vol. III, pp. 1390-91; V. Lavenia, Scaglia, Desiderio, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XCI, 2018, [https://www.treccani.it/enciclopedia/desiderio-scaglia_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/desiderio-scaglia_(Dizionario-Biografico)/).

⁵¹ BCPLPc, Ms. Vitali 155, 1726. *Relatione copiosa di tutte le materie spettanti al tribunale del Santo Offizio fatta dall'Eminentissimo Cardinal Scaglia favoritami da raccopiare dal*

doveva dunque avere contezza che nella casistica spettante al Sant'Uffizio rientravano atti e proposizioni blasfeme, circolazione di testi proibiti, relazioni di prossimità che favorissero la diffusione presso i cristiani dell'ebraismo⁵². E poteva essere forse stato lo stesso Agosti ad inserire nel testo un repertorio giurisprudenziale locale, una serie di lettere e istruzioni da parte dell'Inquisitore di Piacenza datate tra fine Seicento e anni Venti del secolo successivo. Nel testo – che sarebbe da comparare con altre versioni della *Relatione copiosa* per intercettarne le varianti specifiche – hanno una funzione di repertorio-guida. Per noi sono invece una traccia preziosa di casi, accaduti e possibili, su cui il vicario doveva essere preparato. Nella materia che qui ci interessa toccano, per esempio, l'obbligatorietà per gli ebrei – si suppone, di Cortemaggiore – di chiedere licenza «di Roma» per effettuare miglorie alla sinagoga. L'inquisitore di Piacenza raccomanda che si effettuino solo quelle necessarie, «senza alcun'altra innovazione», e che si faccia attenzione che col pretesto delle miglorie gli ebrei «non si slargassero» e che «per tenerli in soggezzione» si visitassero poi di quando in quando⁵³. Altro esempio: in una lettera del 1726 si invia istruzione su come trattare il caso di un ebreo che si spaccia per cristiano, per ottenere più facilmente elemosine. Questo – così precisa l'Inquisitore di Piacenza – non è di competenza del Sant'Uffizio, poiché l'individuo «non ha fatto ingiuria alla nostra fede, ma bensì alla sua sinagoga». Un cristiano che si fingesse ebreo invece lo sarebbe, e meriterebbe una «acre correzione». Un fatto «consimile» era giusto arrivato all'attenzione del tribunale di Piacenza⁵⁴.

Accanto a copie di lettere e istruzioni giunte dall'Inquisitore di Piacenza al vicario che risiedeva a Cortemaggiore, si trovano anche modelli di ammonizioni su varie materie da usare all'occorrenza. Sempre rimanendo nell'ambito di nostro interesse, si indica come intimare a una giovane «che praticava in case d'ebrei troppo familiarmente»⁵⁵, tanto che «aveva imparato parole ebraiche» e avuto «amoreggiamenti», di porre fine a tali abitudini, e come compilare un «Catalogo di tutti gl'Ebrei e loro rispettive famiglie con l'aggiunta de' Christiani che praticano nelle loro case»⁵⁶ per poter rendere i controlli più efficaci. L'ammonizione non è datata, ma

Sig. Don Giovanni Battista Agosti parroco di Cortemaggiore vicario del Santo Offizio in detta terra principiata li 8 gennaio dell'anno sodetto, terminata li 8 aprile del 1726.

⁵² Ivi, cc. 13r-15r.

⁵³ Ivi, c. 26v. La lettera è datata 29 aprile 1711.

⁵⁴ Ivi, c. 28r. La lettera è datata 17 giugno 1724.

⁵⁵ Ivi, c. 33r/v, s.d.

⁵⁶ Ivi, c. 33v.

potrebbe essere successiva a una grida conservata all'Archivio di Stato di Parma e censita da Simonetta Bondoni e Giulio Busi, con cui il Sant'Uffizio di Piacenza nel 1685 aveva emanato un editto «Contro gli abusi del Conversare de' Christiani con Hebrei, e contro gli stessi Hebrei»⁵⁷. Infine, nella *Relatione copiosa* abbiamo una «Insinuazione» per «alcuni ebrei perché non si ritirano nel vedere la croce passare»⁵⁸. Nemmeno quest'ultima è datata, ma sappiamo che una grida del podestà di Cortemaggiore nel 1661 ordinava agli ebrei di ritirarsi in casa durante la Settimana Santa al legare delle campane, e di pulire di fronte alle loro case nelle vie dove passavano le processioni, cui non dovevano assistere. A loro volta, i cristiani non avrebbero dovuto molestarli durante il Carnevale, né durante il seppellimento dei loro morti, e non condurli forzatamente alle prediche⁵⁹. Questi sono segni di una convivenza non caratterizzata, almeno dalla documentazione disponibile, da conflittualità eclatanti fra ebrei e cristiani, ma da elementi di tensione.

Anche di tensioni fra ebrei ed ebrei abbiamo una traccia, questa volta nei registri del giusdicente locale, conservati presso l'Archivio Storico del Comune di Cortemaggiore. Il 17 gennaio 1752, Giovanni Gariga, «consul huius terrae», denuncia che la sera prima «Moise Laudi Ebreo» nell'uscire dalla sinagoga era stato colpito accidentalmente proprio dal nostro «Daniele Vigevani altro ebreo», incontrato all'inizio di questo saggio. Questi, nell'entrare nel medesimo edificio, ne aveva aperto la porta con veemenza. Avendolo l'altro rimbrottato («avete malo tratto, e maniera di aprire detta porta», gli aveva detto) Vigevani lo avrebbe rincorso rispondendo con le mani, «da due, in tre in quattro pugni». I due si erano poi presentati al cospetto del giudice locale, e la faccenda si era risolta con una pacificazione (non sappiamo se e come la faccenda venne ricomposta all'interno della comunità ebraica, così come non sappiamo se e come dentro la comunità venne trattato il caso da cui questa ricerca prende le mosse)⁶⁰. Simile con-

⁵⁷ Bondoni, Busi (a cura di), *Cultura ebraica in Emilia Romagna*, cit., p. 529, doc. nr. 9.7:1; le autorità vescovili e inquisitoriali piacentine fra 1689 e 1693 furono impegnate nel caso riguardante la serva cristiana Anna Maria Gazzoli e l'ebreo Nadan Levi. La prima accusò il secondo di seduzione con promessa di matrimonio. Ma lo stesso fece con altri due correligionari, vedi Caffiero, *Legami pericolosi*, cit., pp. 217-27.

⁵⁸ BCPLPc, Ms. Vitali 155, 1726. *Relatione copiosa*, c. 32r/v.

⁵⁹ Artocchini, *Note sulla Comunità ebraica di Cortemaggiore*, cit., p. 203. Un'altra grida del 1687 contesta la validità di alcuni acquisti da parte di famiglie di possidenti stabili, tra cui non compaiono i Vigevani, che risulteranno però «possidenti» nell'elenco prodotto a seguito del Decreto imperiale del 25 luglio 1808. Allora saranno 43 gli ebrei presenti a Cortemaggiore, ivi p. 204 e n., 207-8, e *infra*.

⁶⁰ ASCCm, Registri dei processi del giusdicente locale (1537-1790), 422 (1750-1752), cc. n. n..

clusione aveva avuto il diverbio, degenerato in rissa, tra i cristiani Andrea Zaccherini e Giovan Battista Padiglioni, che all'osteria sulla piazza si erano giocati un boccale di vino a tre sette, finendo poi a rotolarsi a terra e a darsi pugni. Avevano fatto pace davanti al giusdicente di Cortemaggiore anche Domenico Casotti e Pietro Zappieri che sempre in piazza si erano dati dello «strazzaferro» e del «cornone becco fotuto» per poi colpirsi in testa, e anche il solito rissoso Padiglioni che insieme a due compari aveva fatto «la gambarola» a tale Nicolini⁶¹.

Da uno spoglio a campione dei processi, negli anni della vicenda dei Vigevano emergono i nomi di altri ebrei coinvolti in fatti giunti all'attenzione delle autorità locali. Isach Ausilio, che «tacto calamo more hebreorum» denuncia le percosse ricevute dal contadino (cristiano) con cui era in accordo di portare letame nelle sue terre («sui miei beni») a Fiorenzuola⁶² (indizio, oltretutto, che il divieto agli ebrei di possedere terreni al di fuori della propria residenza era eluso); Raffaele Sacerdoti, dalla cui bottega ladri anonimi avevano rubato materiali di vario pregio (tessuti di droghetto, fustagno, dobletto, bambagia, «pezza indiana», e pettini di corno)⁶³, e un altro Vigevano, questa volta Simone, cui la cristiana Anna Maria Ambrosi aveva venduto delle penne di gallina a certe condizioni di prezzo, che lui non avrebbe rispettato⁶⁴. Fatti relativamente minori per il grado della violenza denunciata (ci possiamo aspettare che fatti maggiori fossero presi in carico dall'Auditore generale⁶⁵, e ricordiamo che il primo a rivolgersi all'Inquisitore di Piacenza per segnalare le intemperanze dei Vigevano era stato il «sindico» di Cortemaggiore), in un contesto in cui sembra bastare una parola per scatenare una rissa, come successe ad Andrea Zaccarini accusato, a sua detta ingiustamente, di essere ladro di fave e picchiato da una famiglia intera, marito, moglie e figli⁶⁶; dove un bambino può morire per le percosse ricevute dal padre, come Giuseppe, otto anni, che dopo la «correttione» si allontana da casa e viene trovato

⁶¹ Ivi. I casi risalgono agli anni 1751 e 1752.

⁶² ASCCm, Registri dei processi del giusdicente locale (1537-1790), 421 (1749), cc. n. n.. Il caso risale al 1749. Sulle forme del giuramento previsto per gli ebrei presso le istituzioni cristiane, Colorni, *Legge ebraica e leggi locali*, cit., p. 225.

⁶³ ASCCm, Registri dei processi del giusdicente locale (1537-1790), 422 (1750-1752), cc. n. nn. Il caso risale al 1751.

⁶⁴ Ivi. Il caso risale al 1752.

⁶⁵ Il fondo conservato presso ASPr, per il quale non esiste inventario dettagliato, è di non semplice consultazione. A questo sarà da dedicare un'ulteriore tappa di questa ricerca.

⁶⁶ ASCCm, Registri dei processi del giusdicente locale (1537-1790), A 423 (1755-1757). Il caso risale al 1752.

morto in un campo con segni di colpi di bastone sulla schiena⁶⁷, e come la madre che aveva difeso la figlia di sette anni, cui era stato impedito da un uomo nella proprietà in cui entrambi lavoravano come braccianti di raccogliere fascine in riva al fosso⁶⁸. La terra, che si protegge con benedizioni speciali dalle alluvioni, dalla siccità, dagli insetti⁶⁹, la legna, gli animali sono oggetto di contese quotidiane. Spesso sono piccoli negozianti e uomini e donne di fatica a comparire davanti al giusdicente locale lamentando ingiurie e sottrazioni di cose piccole ma essenziali. Così era l'«animalina» per Giovanna Fracci, cui era stata tagliata via una zampa. Doveva essere stato il vicino di casa (cristiano), che le doveva per questo un risarcimento. Che fosse stato lui era certa. Lei aveva seguito la scia di sangue lasciata dalla bestiola, notando che cominciava esattamente dal cortile di quello⁷⁰.

Di questo tenore si direbbe, stando alla documentazione sino ad ora reperita, fossero le tensioni intra-comunitarie, e che tracimavano dalle logiche della risoluzione informale giungendo al cospetto delle autorità locali. La popolazione ebraica non sembra esserne protagonista, benché la sua presenza sia chiaramente riscontrabile e resa sempre riconoscibile dalla specificazione, nelle carte, della *qualitas* particolare degli individui in questione. Accade anche nei libri paga della comunità, che registrano i compensi erogati per ricoprire mansioni che potremmo definire oggi di servizio al pubblico. Negli anni della vicenda dei Vigevano, insieme al «maestro di scuola» Giorgi, al «bidello» Marzaroli, al «podestà» Fioruzzi, al «medico» Raineri, al «chirurgo» Marchesini, al «baricello» Cannepa, al «trombetta» Draghi, al «portalettere» Grisi, al «regolatore dell'orologio Prandini», fra i conti si poteva trovare un «ebreo» al cui nome corrispondeva la cifra assegnatagli, ma mai una mansione. Non sappiamo dunque per quale ragione nell'anno 1753 «all'ebreo Marco Sacerdotti» si diano 197 lire, e «all'ebreo Donato Ravenna» se ne diano 60 (per comparazione, al chirurgo vanno otto versamenti da 83 lire l'uno)⁷¹.

Se si consulta invece la corrispondenza tra i governatori delle comunità e le autorità centrali, si rileva che sempre in quell'anno, nell'autunno del

⁶⁷ Ivi. Il caso risale al 1752.

⁶⁸ Ivi. Il caso è del 1757.

⁶⁹ Il 1755 sarebbe stato un anno di siccità: ADPc, *Edicta pontificum*, b. 8, *Editto pastorale per ottenere la pioggia*, 23 Luglio 1755.

⁷⁰ ASCCm, Registri dei processi del giusdicente locale (1537-1790), A 423 (1755-1757). Il caso è del 1755.

⁷¹ Si sono consultati gli anni 1753-1755. ASCCm, C 44, *Libro de conti, che dà ogn'anno il sig. Tesoriere all'Illustrissima comunità di Cortemaggiore*, cc. n. n..

1753, da Cortemaggiore arriva una denuncia contro «Danielle Vigevani», accusato questa volta di commercio illecito e speculazione sui prezzi di «sami» e miele, da parte di un suo compaesano. Il ministro Robert Rice avrebbe risposto ordinando al podestà di prendere tutti i provvedimenti del caso, del cui dettaglio non sappiamo. L'irregolarità, e dunque la pena, è aggravata dal fatto che protagonista sia «un'ebreo [sic], quale anche non contribuisce all'estimo della mercatura»⁷². Come contestualizzare ulteriormente questa traccia? Il fascicolo che conserva il memoriale su Vigevani raccoglie le richieste di intervento più disparate: padri che chiedono di disciplinare figli disgraziati, mogli che denunciano mariti violenti, vedove in povertà che chiedono sussidi⁷³. Nell'autunno del 1755, mentre i Vigevano cominciano a scontare la loro pena, il Po tracima, gli argini si rompono, le campagne si inondano, e di questo si scrive alla reggia di Colorno. Il sovrano è un padre illuminato e soccorrevole al quale chiedere aiuto e protezione, tanto dai disastri di un ambiente ostile quanto dai nemici interni ai confini della propria piccola città e alle mura domestiche. Come gli «oziosi e spensierati» che frequentano le osterie a notte tarda, e con comportamenti molesti; e come i ladri che entrano nelle case e nelle terre altrui infestando il Ducato⁷⁴, e per la cui eliminazione si stipulano accordi con gli stati confinanti⁷⁵.

⁷² ASPr, Governatori di Parma e Piacenza, Governatori e comunità di Piacenza, b.14, cc. n. n..

⁷³ Due esempi da ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico interno, b. 893, Diverse di Piacenza, cc. n. n.. Il 5 marzo 1755 Candida Capucciati Malvezzi, dopo anni di vessazioni, minacciata con la pistola e ferita al mento da un colpo di martello infertole dal marito Giacomo Malvezzi, che usa violenza anche ai genitori, chiede a Filippo di Borbone di essere messa al sicuro. Il 17 novembre 1755 Marianna Romeri supplica di essere sottratta a un matrimonio conflittuale. «Fui collocata in matrimonio da mio padre Carlo Giuseppe Romeri col dottore di leggi Stefano Omacini di Milano», e dopo un inizio armonico, l'intesa si è rotta, per «accidenti di poco decoro sì suo, come mio», ragion per cui vorrebbe finire i suoi giorni in un monastero. Al momento si trova a Piacenza a casa del fratello e spera di trovare asilo nel Conservatorio delle orfane di Piacenza.

⁷⁴ BCPLPc, Ms. Vitali 007, cc. n. n.. A titolo di esempio, *Grida sopra le osterie, bettole e locande*, emanata dal governatore di Piacenza il 14 aprile 1749; 4 settembre 1749 [s.t.] grida del duca che limita il possesso delle armi; 5 agosto 1749 [s.t.] bando ducale che stabilisce pene per i «ladri di strada», fra cui l'impiccagione ed esposizione del cadavere sugli alberi al ciglio; 31 luglio 1749 [s.t.], grida ducale contro i ladri, con casistiche dettagliate circa i beni trafugati e le modalità.

⁷⁵ BCPLPc, Ms. Vitali 007, carte non numerate. Per esempio, la *Convenzione rinnovatasi per l'arresto de' banditi, e malviventi fra gli stati di Parma, Piacenza, Guastalla ec. per una parte, e quelli di Modena, Reggio e Mirandola ec. per l'altra parte*, 22 maggio 1750 e 4 aprile 1755; *Convenzione seguita tra il Governo di Parma e quello di Toscana per lo reciproco arresto dei banditi, e malviventi*, 27 gennaio 1756.

Vigevani contro Vigevani: una storia di famiglia (e un epilogo)

Ai tempi della denuncia appena menzionata contro «Danielle Vigevani», nel 1753, i quattro fratelli vivono tutti a Cortemaggiore e nella stessa dimora, tranne Angelo. Coabitano Lelio, il più anziano, Daniele, ed Emanuele, insieme alla loro madre Letizia Carmi, che sarebbe vissuta ancora una ventina d'anni. Il padre era morto da tempo. Come sappiamo, nell'autunno del 1754 Daniele e Angelo vengono processati e incarcerati, e all'inizio del 1755 condannati. L'anno dopo, il fratello Emanuele affiderà la moglie e due figli a Lelio e si trasferirà a Genova, senza più rimettere piede in Cortemaggiore, se non trent'anni dopo. Le voci lo dicono pieno di debiti, e la coincidenza temporale con l'arresto dei due fratelli fa in effetti sospettare che, se fosse rimasto in zona, avrebbe rischiato di incorrere a sua volta nelle maglie della giustizia. L'inquisitore di Piacenza, del resto, dichiarava di aver dovuto accelerare la procedura di condanna temendo che Angelo e Daniele fuggissero a Venezia. Quest'ultima informazione arriva, ancora una volta, dalle carte romane⁷⁶. Ma lo stato della famiglia, informazioni su nascite e morti, matrimoni, doti, patrimoni, spostamenti, e i dettagli forniti all'inizio di questo paragrafo emergono da una lunga ed erudita difesa stilata nel 1794 dall'avvocato Alessandro Minghelli⁷⁷, rivolta al Supremo consiglio di giustizia e grazia del Ducato, per una causa civile intentata da Aronne, figlio di Emanuele, contro il proprio padre. Dalla parte di Aronne stanno anche il nostro Angelo, e Marco-Viviano, figlio del nostro Daniele. In estrema sintesi Aronne, che il padre lascia ai familiari nella casa del defunto padre quando aveva 11 anni, per trasferirsi (o per fuggire?) a Genova, chiede venga escluso dalla comunione dei beni che la famiglia Vigevano, tranne Emanuele dal momento della sua partenza, aveva praticato, condividendo e mettendo congiuntamente a frutto beni mobili e immobili, comprese le doti delle donne che entravano a far parte della famiglia. Secondo la parte attrice, Emanuele doveva essere soggetto al «Decreto di assenza» che colpiva chi si allontanava per lungo tempo dalle terre di residenza, senza licenza del sovrano, comportando, fra l'altro, anche l'impossibilità di accampare qualsiasi diritto sui beni di famiglia. L'avvocato costruisce l'impalcatura difensiva sull'argomento della continuità

⁷⁶ ADDE, S.O., St. St. CC2-e, cc. n. n..

⁷⁷ [A. Minghelli], *Al Supremo Consiglio di giustizia e grazia di Parma e Guastalla per l'ebreo Emanuele Vigevani contro gli ebrei Angelo, Marco-Viviano ed Aronne suo fratello nipote e figlio. Orazione di diritto, Castrilaurina, sive Curtismaiorenensis divisionis communionis universalis omnium bonorum: status personarum inter pater, et filium, et praetensae civitatis hebraeorum*, Parma, dalla Stamperia Carmignani, 1793. Sull'autore non si sono reperite notizie.

di relazione di Emanuele con la famiglia a Cortemaggiore (alludendo a un carteggio che sarebbe di grande interesse ritrovare) e dell'inapplicabilità di tale decreto a un ebreo, che vale la pena citare: «Dico dunque infine, che Emanuele Vigevano non è mai stato cittadino, non lo è, nol può essere, né mai lo sarà, come nol fu, non lo è, non può esserlo, né mai divenir lo potrà per tutti i secoli futuri verun ebreo dell'Universo, e per conseguenza non compreso sotto la censura del Decreto di assenza»⁷⁸. Il solo «privilegio» di cui può godere un ebreo, prosegue Minghelli, è infatti quello di essere soggetto alla giustizia del Sovrano e delle magistrature maggiori, sottraendosi al foro feudale. Questo non ha nulla a che fare «coi diritti del Cittadino, che non han niente di comune cogli Ebrei, che sono, e saran sempre, pellegrini e stranieri»⁷⁹.

L'argomento colpisce, sulle soglie della prima emancipazione che gli ebrei del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla avrebbero conosciuto con l'arrivo dei francesi pochi anni dopo, e sarà in futuro da mettere sotto osservazione in relazione alla storia della cittadinanza ebraica nella penisola italiana⁸⁰. Nei limiti ristretti di questa ricerca, ci limitiamo ora a trarre dallo zelo dell'avvocato difensore qualche ultima informazione su Daniele e Angelo. Dopo aver scontato un anno di carcere «nella rocca di Cortemaggiore», Daniele viene rinchiuso con Angelo per quattro anni «nelle carceri della Sacra Inquisizione di Piacenza»⁸¹. Al tempo delle scorribande nelle campagne delle Terre traverse, nessuno dei due aveva moglie. Angelo si sarebbe infatti sposato nel 1766, con Pasqua Laudi, latrice di una dote di 6.500 lire, tra tutte quelle portate in casa Vigevano la più modesta. Due anni prima, si era trasferito a Soragna, altro centro del Ducato in cui la presenza ebraica era consentita, per «acquistare de' stabili, e aprire negozio»⁸². Alla morte di Daniele, avvenuta nel 1770, Angelo vi si trasferisce con famiglia per seguire gli interessi del defunto fratello. Nel 1762, aveva sposato Zefira Levi, che aveva portato 15.000 lire di dote, e da cui aveva avuto tre figli, Marco, Donato e Palatìa. Dopo alcuni anni, sarebbe tornato a Cortemaggiore, portandosi la cognata e i nipoti, e lasciando a Soragna la moglie e i figli, ad occuparsi degli affari di là.

⁷⁸ Ivi, p. 4.

⁷⁹ Ivi, p. 51.

⁸⁰ Colorni, *Legge ebraica e leggi locali*, cit., pp. 313-363; M. Caffiero, *Storia degli ebrei nell'Italia moderna. Dal Rinascimento alla Restaurazione*, Carocci, Roma 2014, specie pp. 195-207.

⁸¹ [Minghelli], *Al Supremo Consiglio di giustizia e grazia*, cit. p. 27; vedi anche p. 34.

⁸² Ivi, p. 5.

Tutti segni, nel testo da cui traiamo queste informazioni, che la comunione fra i Vigevano era autentica, e non solo materiale.

Non sappiamo, ad oggi, come fu la vita di Angelo e Daniele una volta scontata la pena, più leggera dei cinque anni sulle galere stabiliti dalla sentenza dell'Inquisizione romana, nell'ormai lontano gennaio 1755. Non sappiamo come furono riaccolti dalla comunità, né della sorte delle «moltissime» donne cristiane con cui avrebbero intrattenuto relazioni. Angelo avrebbe vissuto una lunga vita. Sarebbe morto nel 1808 a 87 anni. Lo registrava il «Maire ufficiale dello Stato civile della Comune di Cortemaggiore»⁸³ di cui, allora, era stato riconosciuto cittadino come gli altri.

FERNANDA ALFIERI

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, *fernanda.alfieri2@unibo.it*

⁸³ Sul portale <https://antenati.cultura.gov.it/> è possibile consultare lo Stato civile napoleonico, Cortemaggiore, 1814, Morti, atto n. 114 conservato presso l'Archivio di Stato di Piacenza.